

Gazzetta ufficiale

C 147

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

29 aprile 2019

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 147/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8785 — The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox) ⁽¹⁾	1
2019/C 147/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9305 — Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 147/03	Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con la Confederazione svizzera	2
---------------	--	---

Commissione europea

2019/C 147/04	Tassi di cambio dell'euro	5
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

2019/C 147/05	Raccomandazione n. H2, del 10 ottobre 2018, relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	6
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 147/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9329 — TDR Capital/NKD Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽²⁾	8
---------------	---	---

Rettifiche

2019/C 147/07	Rettifica della nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico (GU C 39 dell'1.2.2019)	10
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera.

⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8785 — The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 147/01)

Il 6 novembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8785. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9305 — Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 147/02)

Il 17 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9305. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con la Confederazione svizzera

(2019/C 147/03)

1. In linea con le sue conclusioni del 28 febbraio 2017 e dell'11 dicembre 2018, il Consiglio ha valutato lo stato complessivo delle relazioni dell'UE con la Confederazione svizzera. Se del caso, rivaluterà, entro la fine del 2020, lo stato di dette relazioni, come anche di quelle con gli altri paesi dell'Europa occidentale che non sono membri dell'UE.
2. L'UE e la Svizzera sono stretti alleati e partner economici fondamentali. Il livello di interdipendenza economica tra l'UE e la Svizzera è notevole, sia sul piano degli scambi di beni e servizi, che su quello degli investimenti diretti. Allo stesso tempo la nostra cooperazione va ben oltre i reciproci vantaggi economici e commerciali e interessa un'ampia gamma di settori che vanno dalla giustizia e gli affari interni alla ricerca, all'istruzione e ai trasporti, con grandi benefici per entrambe le parti. Negli ultimi due anni le relazioni tra l'UE e la Svizzera si sono ulteriormente intensificate.
3. Il Consiglio apprezza la cooperazione ininterrotta che l'UE e la Svizzera intrattengono su questioni internazionali, coordinando le rispettive posizioni nei consessi multilaterali su questioni di interesse reciproco, quali la lotta ai cambiamenti climatici e la protezione ambientale, la promozione dei diritti umani, lo Stato di diritto, la giustizia penale internazionale, il rispetto del diritto umanitario internazionale, la democrazia, lo sviluppo sostenibile o la preservazione del sistema commerciale multilaterale. Il Consiglio accoglie inoltre con favore la stretta cooperazione esistente nei settori della cooperazione allo sviluppo, degli aiuti umanitari e della protezione civile e si compiace della firma, il 28 aprile 2017, di un accordo amministrativo tra la Commissione (ECHO) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e l'Ufficio federale della protezione della popolazione svizzeri.
4. Il Consiglio si compiace inoltre della firma, il 23 novembre 2017, dell'accordo tra l'UE e la Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e invita le parti a completare quanto prima le procedure necessarie alla sua entrata in vigore. Creando insieme un mercato del carbonio più ampio, l'UE e la Svizzera dimostrano il fermo impegno a conseguire gli obiettivi sottoscritti nell'accordo di Parigi.
5. Il Consiglio accoglie con favore la cooperazione con la Svizzera su questioni inerenti alla PESC, in particolare la partecipazione della Svizzera alle missioni PSDC, per esempio in Ucraina e nel Sahel, e incoraggia il paese a rafforzare questo sostegno. Il Consiglio rileva inoltre l'allineamento volontario della Svizzera alle misure restrittive dell'UE, caso per caso, e la invita a proseguire l'attuazione rigorosa e coerente di tali misure, anche prevenendone l'elusione.
6. Il Consiglio constata con soddisfazione la cooperazione UE-Svizzera nel settore della migrazione internazionale, anche con riguardo alla gestione dei flussi, alla ricollocazione dei rifugiati e allo sviluppo della governance a livello globale. Esorta la Svizzera a proseguire la cooperazione lungo le rotte del Mediterraneo orientale, centrale e occidentale e raccomanda un maggiore coordinamento degli sforzi.
7. Nel quadro della sua associazione all'*acquis* di Schengen e Dublino, la Svizzera continua ad applicare l'*acquis* in maniera efficace. Il Consiglio si compiace in particolare della firma, l'8 novembre 2018, dell'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, eu-LISA. Il Consiglio si compiace inoltre del completamento dei negoziati relativi a EURODAC e alle decisioni Prüm sul rafforzamento della cooperazione di polizia al fine di combattere il terrorismo e la criminalità internazionale, nonché dell'adozione dell'accordo su disposizioni complementari relative allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, istituito nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020. Il Consiglio riconosce la cooperazione costruttiva e positiva della Svizzera, segnatamente nel quadro dell'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione.

8. La nostra relazione reciprocamente vantaggiosa comporta una responsabilità condivisa per assicurarne il successo e la sostenibilità a lungo termine. Il Consiglio ribadisce che la Svizzera, nel partecipare a comparti del mercato interno e a politiche dell'UE, non solo s'impegna in una relazione bilaterale, ma diventa altresì parte di uno spazio economico comune, il che richiede l'accettazione e l'osservanza di regole comuni. Dal 2008 il Consiglio ha sottolineato, attraverso una serie successiva di conclusioni, che l'attuale sistema di accordi bilaterali ha raggiunto i suoi limiti in ragione della sua complessità, della sua incompletezza e della conseguente mancanza di condizioni omogenee per i cittadini e le imprese nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera.
9. Nel maggio 2014 l'UE e la Svizzera hanno avviato negoziati su un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri, al fine di consolidare l'approccio bilaterale e sviluppare appieno il potenziale del partenariato globale UE-Svizzera. Alla fine del 2018, dopo più di quattro anni, i negoziati si sono conclusi. I negoziatori hanno trovato soluzioni eque ed equilibrate in settori quali le norme per l'integrazione dinamica dell'*acquis* dell'UE da parte della Svizzera, il meccanismo per la risoluzione indipendente delle controversie e le disposizioni per garantire maggiore certezza del diritto nonché parità di condizioni per i nostri cittadini e operatori economici. Il Consiglio si rammarica vivamente che il Consiglio federale non abbia approvato tale risultato nel dicembre 2018 e lo invita a sostenere il testo negoziato dell'accordo quadro istituzionale e a trasmetterlo per adozione all'Assemblea federale non appena si sarà conclusa la consultazione dei soggetti interessati nella primavera del 2019. Il Consiglio sottolinea che la conclusione dell'accordo quadro istituzionale sulla base del testo attuale è una condizione preliminare per l'UE per la conclusione di accordi futuri sulla partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'UE ed è altresì un elemento essenziale per decidere in merito agli ulteriori progressi verso un accesso al mercato reciprocamente vantaggioso. Ciò consentirà un consolidamento dell'approccio bilaterale in modo tale da garantirne la sostenibilità e l'ulteriore sviluppo.
10. Il Consiglio ribadisce che la libera circolazione delle persone è un pilastro fondamentale della politica dell'UE e che il mercato interno e le sue quattro libertà sono indivisibili. In tale contesto, il Consiglio elogia la Svizzera per gli sforzi garantiti al fine di attuare l'esito dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» del 9 febbraio 2014 in modo compatibile con i diritti dei cittadini dell'UE nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Il Consiglio accoglie con favore la conferma da parte della Svizzera secondo cui, a seguito dell'adozione del decreto di attuazione dell'8 dicembre 2017, i cittadini in cerca di lavoro dell'UE e del SEE potranno iscriversi presso i centri regionali per l'impiego. Il Consiglio si rammarica tuttavia della decisione presa dalla Svizzera il 7 dicembre 2018 di prorogare, oltre il periodo iniziale di due anni, le misure transitorie per i lavoratori dipendenti e autonomi croati e, di conseguenza, invita la Svizzera a valutare la riduzione del periodo di applicazione di dette misure transitorie.
11. Il Consiglio, attraverso una serie successiva di conclusioni nel 2012, 2014 e 2017, ha invitato la Svizzera ad avviare negoziati per il rinnovo del contributo finanziario alla riduzione delle disparità sociali ed economiche nell'UE che dovrebbe essere proporzionato ai vantaggi sostanziali che la Svizzera trae dalla sua partecipazione al mercato interno. A tale riguardo il Consiglio prende atto dell'adozione da parte del Consiglio federale, il 28 settembre 2018, della proposta relativa al secondo contributo finanziario della Svizzera all'UE. Tale secondo contributo, da rinnovare sulla stessa base di quello convenuto nel memorandum d'intesa del 2006, è parte integrante delle relazioni globali tra l'UE e la Svizzera ed è anche destinato a rafforzare ulteriormente i legami politici, economici e culturali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. Il Consiglio si attende che l'Assemblea federale adotti rapidamente e in modo incondizionato la proposta. Sottolinea altresì l'importanza di mantenere una cooperazione coordinata in quest'ambito, in linea con il ciclo di programmazione pluriennale dell'UE.
12. L'UE e la Svizzera continuano a beneficiare di relazioni commerciali solide e stabili, a vantaggio di entrambe le parti. Tuttavia, l'accordo di libero scambio del 1972, che è alla base delle nostre strette relazioni economiche, non è mai stato adeguato da allora per tener conto dell'evoluzione delle norme commerciali internazionali. Il Consiglio chiede pertanto che sia intrapreso un percorso di modernizzazione degli accordi che disciplinano le relazioni commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea, in particolare l'accordo di libero scambio. Andrebbe affrontato con urgenza il miglioramento dell'accesso degli operatori dell'UE al mercato elvetico, soprattutto nei settori agroalimentare e dei servizi.
13. Il Consiglio esprime nuovamente preoccupazione per l'attuazione incoerente di taluni accordi e per l'applicazione da parte della Svizzera di successive misure e prassi legislative incompatibili con tali accordi, in particolare con l'accordo sulla libera circolazione delle persone. In tale contesto il Consiglio esorta la Svizzera a recepire il pertinente *acquis* dell'UE, in particolare nel settore del distacco dei lavoratori, e ad abrogare o adattare le misure di accompagnamento che la Svizzera applica agli operatori economici dell'UE che forniscono servizi sul suo territorio, in linea con i principi di proporzionalità e di non discriminazione dell'UE.
14. Il Consiglio si compiace dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, dell'accordo tra l'UE e la Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali e dei primi scambi automatici tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE nel settembre 2018.

15. Il Consiglio si compiace del dialogo aperto con la Svizzera e continuerà a monitorare i progressi realizzati nell'ambito delle pertinenti riforme previste finora per risolvere le questioni sollevate dal gruppo dell'UE «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)». Nello specifico, il Consiglio accoglie con favore l'adozione da parte dell'Assemblea federale, il 28 settembre 2018, della normativa che sostituisce taluni regimi e pratiche fiscali preferenziali che costituiscono una concorrenza fiscale dannosa con una nuova serie di misure internazionalmente accettate, in linea con la dichiarazione congiunta degli Stati membri dell'UE e della Svizzera del 2014 su questioni attinenti all'imposta sulle società. Il Consiglio chiede una rapida attuazione della riforma.
-

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 aprile 2019

(2019/C 147/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1133	CAD	dollari canadesi	1,5020
JPY	yen giapponesi	124,45	HKD	dollari di Hong Kong	8,7337
DKK	corone danesi	7,4654	NZD	dollari neozelandesi	1,6739
GBP	sterline inglesi	0,86340	SGD	dollari di Singapore	1,5175
SEK	corone svedesi	10,5738	KRW	won sudcoreani	1 292,46
CHF	franchi svizzeri	1,1372	ZAR	rand sudafricani	16,0481
ISK	corone islandesi	136,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,4991
NOK	corone norvegesi	9,6653	HRK	kuna croata	7,4165
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 804,41
CZK	corone ceche	25,705	MYR	ringgit malese	4,6079
HUF	fiorini ungheresi	322,11	PHP	peso filippino	58,074
PLN	zloty polacchi	4,2878	RUB	rublo russo	72,1131
RON	leu rumeni	4,7597	THB	baht thailandese	35,614
TRY	lire turche	6,6242	BRL	real brasiliano	4,4134
AUD	dollari australiani	1,5824	MXN	peso messicano	21,2210
			INR	rupia indiana	77,9495

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

RACCOMANDAZIONE N. H2

del 10 ottobre 2018

relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

(2019/C 147/05)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni di tale regolamento e da quelle del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾,

visto l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 concernente il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni che attestano la situazione di una persona,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce che i documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono accettati dall'istituzione dell'altro Stato membro fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.
- 2) La commissione amministrativa determina la struttura e il contenuto dei documenti portatili destinati a essere utilizzati da tutti gli Stati membri a tal fine.
- 3) Per garantire la corretta applicazione delle norme di coordinamento è importante che tali documenti abbiano elementi di sicurezza rafforzati.
- 4) La commissione amministrativa ha adottato la raccomandazione n. A1 relativa al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la quale propone misure volte a prevenire la falsificazione del documento portatile A1.
- 5) Si raccomanda che le misure per prevenire la falsificazione adottate nella raccomandazione n. A1 in relazione al documento portatile A1 siano applicate anche ad altri documenti portatili rilasciati a persone e attestanti la loro posizione giuridica ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
- 6) Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente raccomandazione in relazione ai documenti portatili che non attestano la situazione giuridica delle persone e il cui scopo principale è la comunicazione di informazioni tra l'istituzione competente e la persona interessata, vale a dire i documenti portatili P1 e U3.
- 7) La tessera europea di assicurazione malattia, che ha elementi specifici descritti dettagliatamente nella decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia ⁽⁴⁾ e nella decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia ⁽⁵⁾, è esclusa dal campo di applicazione della presente raccomandazione.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

RACCOMANDA AI SERVIZI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:

1. Al fine di prevenire la falsificazione dei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro a una persona e attestanti la sua posizione ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, si raccomanda l'inclusione di elementi di autenticazione in tali documenti, vale a dire:
 - a. se i documenti portatili sono rilasciati manualmente, dovrebbero comprendere una firma manuale e un timbro a inchiostro ed essere stampati su entrambi i lati di un foglio. I fogli dovrebbero essere uniti in modo tale da non poter essere separati facilmente. Si può ad esempio piegare l'angolo superiore sinistro, graffarlo e apporre un timbro sul retro;
 - b. se i documenti sono rilasciati elettronicamente, dovrebbero recare un numero di serie o di identificazione su ciascuna pagina. In tal caso la firma manuale e il timbro a inchiostro non sono necessari.
2. Si raccomanda inoltre di registrare ciascun documento portatile in modo tale che la sua autenticità possa essere verificata facilmente e rapidamente dall'istituzione che lo rilascia.
3. Gli Stati membri informano la commissione amministrativa in merito alle diverse modalità con cui le loro istituzioni rilasciano i documenti portatili che rientrano nel campo di applicazione della presente raccomandazione. Le delegazioni della commissione amministrativa condividono tali informazioni con le loro rispettive istituzioni.
4. La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello corrispondente a tre mesi dopo la sua pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Bernhard SPIEGEL

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9329 — TDR Capital/NKD Group)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 147/06)

1. In data 16 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- TDR Capital LLP (TDR Capital, Regno Unito),
- NKD Holdings GmbH (Germania), NKD Österreich Holding GmbH (Austria) e Sun Fortune Ltd. (Hong Kong) (collettivamente «gruppo NKD», Germania).

TDR Capital acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme del gruppo NKD.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TDR Capital: impresa di *private equity* che investe in imprese di vari settori tra cui le stazioni di servizio e i relativi *convenience store* e punti vendita al dettaglio;
- gruppo NKD: dettagliante discount che vende capi di abbigliamento, tessuti per l'arredamento e beni durevoli (giocattoli, dispositivi elettronici, prodotti per l'illuminazione, ecc.) in Germania, Austria, Italia, Slovenia e Croazia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9329 — TDR Capital/NKD Group

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

RETTIFICHE

Rettifica della nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 dell'1 febbraio 2019)

(2019/C 147/07)

Pagina 17, quarta riga della tabella:

<i>anziché:</i>	«Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte	8 aprile 2019 (entro le ore 16.00, ora locale),
<i>leggasi:</i>	«Nuovo termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte	6 maggio 2019 (entro le ore 12.00, ora locale)».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT